



Provincia di Perugia

**Area Ambiente e Territorio
Servizio Gestione e Controllo Ambientale
Ufficio Autorizzazioni e Controlli**

Perugia, li 01/03/2007

Prot.

4/86642

Spett.le Ditta ENEL PRODUZIONE S.p.A.
UB Bastardo
Centrale Pietro Vannucci
06035 Gualdo Cattaneo (PG)

Spett.le REGIONE DELL'UMBRIA
Servizio Prevenzione e Protezione
dall'Inquinamento e Smaltimento Rifiuti
Piazza Partigiani
06100 PERUGIA

Spett.le ALBO NAZIONALE GESTORI
AMBIENTALI
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Oggetto: invio Determinazione Dirigenziale n. 1560 del 28/02/2007 – “D.Lgs. n. 152/06, art. 210 - ENEL PRODUZIONE S.p.A. - Deposito preliminare rifiuti speciali pericolosi presso l'impianto termoelettrico della Centrale di Bastardo.Rinnovo autorizzazione all'esercizio.”

Con la presente si invia copia originale della Determinazione Dirigenziale di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

ENEL P. UB BASTARDO			
Prot. N.		visto	
Data 9 MAR. 2007			
RESPONSABILE UB			
CSE	CSM	CST	UMC
EAS	FC	PS	ST
CET	MM	A.I.	
Arc. TEC.		Arc. AMP	

**Il Dirigente del Servizio
Gestione e Controllo Ambientale
(Dott. Borislav Vujovic)**



PROVINCIA DI PERUGIA

AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 001560 del 01/03/2007 prot. n. 2007/001560

C.U.P.:

Oggetto: *D.Lgs. n. 152/06, art. 210 - ENEL PRODUZIONE S.p.A. - Deposito preliminare rifiuti speciali pericolosi presso l'impianto termoelettrico della Centrale di Bastardo. Rinnovo autorizzazione all'esercizio.*

L'anno duemilasette (2007), il giorno Giovedì (1) del mese di Marzo, in Perugia,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~~~

**PREMESSO** che la Regione dell'Umbria con Legge Regionale n. 3 del 2 marzo 1999 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1988, n. 112", stabilisce che: "Sono trasferite alle province le funzioni amministrative indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, dell'art. 19 del D.Lgs. n. 22/97, che le esercitano con le modalità fissate, rispettivamente dagli artt. 27 e 28 del medesimo decreto";

**PREMESSO INOLTRE** che la Regione dell'Umbria con Legge Regionale 31 luglio 2002, n. 14, "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e per l'approvazione del Piano regionale", all'art. 20 comma 1, lettera d) stabilisce che sono abrogati gli artt. 65 e 66 della legge regionale n. 3/99, ma che, all'art. 9 "Competenze delle province", stabilisce che: "Le province esercitano le funzioni amministrative di cui alle lettere b), c), d), e), f), 1° comma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 22/97 nonché quelle di cui alle lettere d) ed e) del 1° comma, dell'art. 19, del D.Lgs. 22/97 con le modalità ivi indicate";

**CONSIDERATO** il "verbale di trasferimento alla Provincia di Perugia delle autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti (Capo X – art. 66, L.R. 2/03/999, n. 3)", sottoscritto dalla Regione dell'Umbria e dalla Provincia di Perugia in data 15 giugno 2004 e che riporta testualmente: "Si evidenzia che alcuni impianti, per le loro caratteristiche gestionali e di potenzialità, sono sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A. – D.Lgs. 372/99). In riferimento a ciò, eventuali decisioni che dovessero essere adottate dalla Amministrazione Provinciale ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, saranno riconsiderate nell'ambito della procedura autorizzativa A.I.A., per la quale le Ditte in parola, in base ai disposti di legge, debbono presentare espressa domanda alla Regione in qualità di autorità competente al rilascio dell'atto di autorizzazione A.I.A.";

**VISTO** il D.Lgs. 59/05 "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" che all'Allegato 5, punto 2 prevede che le attività energetiche, come quella in questione devono avere un'unica autorizzazione integrata ambientale (denominata A.I.A.), che sostituisce quelle ambientali già in atto, relative al D.Lgs. 152/98 (scarichi), D.P.R. 203/88 (emissioni), D.Lgs. 22/97 (rifiuti), ecc.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in Materia ambientale" che alla parte quarta, artt. 208 e 210 disciplina le procedure ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

**VISTA** la Decisione Comunitaria n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è stato abrogato l'elenco dei rifiuti (CER) di cui agli allegati A2 e D al D.Lgs. n. 22/97;

**VISTA** la Direttiva 9 aprile 2002, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";

**VISTE** le D.G.R. n. 6545/90 e n. 4876/91 e s.m.i. con le quali la Ditta ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Viale Margherita, 125 Roma e per essa la competente Direzione Territoriale Unità Business di Pietrafitta è stata autorizzata al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi presso il proprio impianto presso la termoelettrica della Centrale di Bastardo

**VISTA** la D.D. regionale n. 1366 del 27/02/02 con la quale la suddetta autorizzazione è stata aggiornata e convertita ai sensi dell'art. 28 del previgente D.Lgs. 22/97, e la Ditta ENEL Produzione S.p.A. è stata altresì autorizzata all'esercizio dell'impianto per un periodo di anni 5 e perciò fino al 27/02/07;

**VISTA** la D.G.R. 749 del 05/06/03 "L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D. Lgs. 22/97 - Approvazione";

**PRESO ATTO** della nota, pervenuta alla Provincia di Perugia in data 10/01/07 prot. n. E-0012970 con la quale Ditta ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Viale Margherita, 125 Roma, ha presentato istanza a questa Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n.152/06, per il rinnovo all'esercizio della autorizzazione rilasciata dalla Regione dell'Umbria con D.D. n. 1366/02;

**VISTO** altresì che con pari nota la Ditta ENEL Produzione S.p.A. ha dichiarato che l'impianto è conforme a quanto realizzato con il progetto approvato dalla Regione dell'Umbria con D.G.R. n. . 6545/90 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che con nota del 05/02/07 prot. n. E - 47555 la Ditta Enel UB Pietrafitta ha nominato quale Responsabile Tecnico dell'impianto l'Ing. Marcello Sardini, il quale ha accettato l'incarico;

**VISTO** che la documentazione presentata è conforme a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 749/03 e s.m.i. ed in particolare non risulta che vengano richieste modifiche o integrazioni che modifichino l'impianto e la gestione rispetto a quanto già approvato con D.G.R. n. 6545/90 e s.m.i. ultima delle quali la D. D. regionale n. 1366/02;

**VISTA** la relazione istruttoria redatta dall'Ufficio Autorizzazioni e Controlli;

**Tutto quanto sopra premesso e considerato il Dirigente Responsabile del Servizio**

#### **DETERMINA**

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, alla Ditta ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Viale Margherita, 125 Roma, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di

deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi provenienti dal proprio ciclo produttivo della Centrale Termoelettrica di Bastardo , rilasciata con D.D. Regionale n. 1366/02;

2. la presente autorizzazione, in attesa del rilascio da parte dello Stato, della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al D.Lgs 59/05, è valida fino al 30/10/07, termine entro il quale tutte le prescrizioni debbono essere attuate;
3. di stabilire che le tipologie di rifiuti, i quantitativi di massimo stoccaggio, i quantitativi annui dei rifiuti che potranno essere stoccati nell'impianto e la frequenza del loro smaltimento dovranno essere quelli riportati nella D.D. regionale n. 1366/02;
4. di riconfermare per quanto non specificato nel presente atto tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei precedenti atti autorizzativi rilasciati dalla Regione dell'Umbria con le D.G.R. n. 6545/90, n. 4876/91 e con D.D. n 1366/02;
5. la Ditta in oggetto dovrà prestare, a favore della Provincia di Perugia, una garanzia finanziaria per un importo pari ad €. 129.114,22 (diconsi euro centoventinovemilacentoquattordici e ventidue centesimi), della durata della validità della autorizzazione più anni 1. Tale garanzia potrà essere resa mediante fidejussione bancaria o mediante fidejussione assicurativa "a prima chiamata" entro il termine di 60 gg. dall'esecutività dell'atto autorizzativo ed è comunque vincolante ai fini del rilascio del rinnovo della autorizzazione all'esercizio della stessa. Si fa presente inoltre che, in analogia a quanto previsto dalla L. 11/02/1994, n. 109 art.8, comma 11 quater, l'importo della garanzia sopra riportata, potrà essere ridotto nella misura seguente

-A- per le Aziende in possesso della certificazione del sistema qualità previsto dalla norma serie UNI EN ISO 9000, la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 30% dell'importo dovuto;

-B- per le Aziende in possesso della certificazione del sistema ambiente previsto dalla norma serie UNI EN ISO 14000, la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 40% dell'importo dovuto.

Nel caso in cui il soggetto titolare dell' autorizzazione abbia attivato autonomamente polizza assicurativa per la responsabilità civile di danni contro l'inquinamento, relativamente all'impianto oggetto della stessa autorizzazione, la garanzia finanziaria sarà ridotta nella misura del 15% dell'importo dovuto;

6. di stabilire che in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa previa diffida e successivamente revocata;
7. si intendono applicate anche tutte quelle norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente indicate nel presente atto;
8. di trasmettere il presente atto alla Ditta interessata, alla Regione dell'Umbria e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

9. avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro i termini previsti dalla legge;
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 19 del Regolamento sul procedimento amministrativo, è stato individuato il P.I. Giuliano Pappadà, quale responsabile del presente procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

DOTT BORISLAV VUJOVIC

Cer\_DSIOA\_2007001560

DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE,  
DA: Dirigente VUJOVIC BORISLAV  
IN QUALITA' DI : IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO  
AMBIENTALE

SI ATTESTA CHE IL FILE ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO E' DEPOSITATO PRESSO  
L'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA.  
IL PRESENTE DOCUMENTO E' IL RISULTATO DELLA STAMPA DEL FILE ELETTRONICO  
ORIGINALE CHE RISULTA FIRMATO CON IL SEGUENTE CERTIFICATO DIGITALE:

---

CERTIFICATO DIGITALE RILASCIATO DA :

Nazionalità = IT  
Organizzazione = Provincia di Perugia  
A:  
Dirigente VUJOVIC BORISLAV  
IN QUALITA' DI : IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO  
AMBIENTALE  
E-mail = vujovic@provincia.perugia.it

GENERANDO LA SEGUENTE IMPRONTA:

806513113922690236168250821419024222410615614911414068

Copia autentica in conformità all'originale, conservato in formato elettronico presso la sede della Provincia di Perugia, firmata in ogni suo foglio a norma di legge.

La presente copia consta di .....<sup>7</sup> fogli, compreso il presente, e viene rilasciata per gli usi dalla legge consentiti.

Perugia li 01/03/2007

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO  
GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

DOTT BORISLAV VUJOVIC

